

## Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.4.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



#### Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

# Opposizione a cartella esattoriale, sentenza: produzione in appello di nuovi documenti?

In tema di appello a sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione ex <u>art. 615 c.p.c.</u> avverso preavviso di fermo e <u>cartelle esattoriali</u> relative a verbali per violazione del <u>Codice della Strada</u>, qualora si tratti di sentenza appellata dopo il 12 agosto 2012, dunque successivamente alle modifiche apportate dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che non è possibile proporre in appello documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.11.2020, n. 16472

...omissis...

Preliminarmente si osserva che in questa sede non possono esaminati i documenti prodotti per la prima volta in appello da "Equitalia".

Infatti, trattandosi di sentenza appellata dopo il 12 agosto 2012, dunque successivamente alle modifiche apportate dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 345 c.p.c., con la conseguenza che non è possibile proporre in appello documenti nuovi, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi non ricorrente nella fattispecie.

Peraltro, affermato questo principio, già la documentazione prodotta in primo grado evidenzia la fondatezza del gravame.

Ed invero, è stato chiarito che la notifica della cartella esattoriale "può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati" (Cass. civ., Sez. V, 19/03/2014, n. 6395).

Qualora la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.p.r n. 602/73 mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (per tutte Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 10/04/2019, n. 10037).

Orbene, dalle relate prodotte in primo grado risulta che la cartella *omissis* è stata notificata a mezzo posta ex art. 26, comma 1, del d.p.r n. 602/73, così come, dalla nota del 13.5.2013 dell'agente di "Equitalia" (all. 4 fascicolo primo grado "Equitalia") è avvenuto per la cartella n.

097201202545717255000 dunque non era necessaria alcuna successiva raccomandata, anche se notificata al portiere (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 12/06/2018, n. 15367), e la notifica è regolare, così come rispetto alla violazione ed alla successiva notifica del preavviso di fermo del 25.10.2014 non è decorso il termine prescrizionale quinquennale.

Dunque, i motivi di opposizione di nullità della notifica e prescrizione sono infondati per queste due cartelle, mentre non è stata fornita nessuna prova della notifica della cartella *omissis* di euro 2.045,58, di guisa che per le violazioni del 2008 e del 2009 indicate nella stessa cartella è maturata la prescrizione, interrotta dalla notifica del fermo invece per la violazione del 2010 pari ad euro 235,30 (149,50 + 74,75 + 11,05 = 235,30), al cui importo viene ridotta la suddetta cartella.

In definitiva, in accoglimento dell'appello, la sentenza è annullata e l'opposizione è accolta limitatamente agli importi prescritti della cartella *omissis* pari ad euro 1.810,28 (2.045,58 - 235,30 = 1.810,28), con riduzione del preavviso di fermo da euro 25.194,61 ad euro 23.384,33 (25.194,61 - 1.810,28 = 23.384,33).

Avendo riguardo all'esito complessivo della lite, "Equitalia" e Roma Capitale sono tenuti al pagamento in solido di un terzo delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, mentre l'accoglimento solo parziale ed in minima parte dell'opposizione determina la compensazione delle spese processuali nella restante misura dei due terzi.

## **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando come giudice di appello: accoglie l'appello; annulla la sentenza impugnata; riduce l'importo del preavviso di fermo amministrativo

n. *omissis* ad euro 23.384,33; condanna "Equitalia Sud S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro- tempore, e Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in solido in favore di *omissis* di un terzo delle spese processuali del giudizio di primo grado, un terzo pari ad euro 250,00 per compensi e 35,00 euro per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore; condanna "Equitalia Sud S.p.a.", in persona del legale rappresentante pro-tempore, e Roma Capitale, in persona del sindaco pro-tempore, al pagamento in solido in favore di *omissis* di un terzo delle spese processuali del giudizio di appello, un terzo pari ad euro 550,00 per compensi e 20,00 euro per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore; compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura dei due terzi.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

## Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America) Daria Filippelli, **London** (United Kingdom) Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

### **Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



duepuntozero